



Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e all'abrogazione dei regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 13 dicembre 2019³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

1 RS 101

2 FF 2020 6219

3 RU ...; FF 2020 6303

4 RS 0.362.31

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 7 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La Confederazione collabora con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Tale collaborazione prevede in particolare la messa a punto di strumenti di pianificazione sulla base del regolamento (UE) 2019/1896⁶ all'attenzione di tale agenzia.

Art. 71 cpv. 2

² Nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, in particolare di quelli secondo le lettere a e b, il DFGP può collaborare con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen.

Art. 71a cpv. 1

¹ La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2019/1896⁷; essi mettono a disposizione il personale necessario. La Confederazione versa ai Cantoni indennizzi per tali operazioni. Il Consiglio federale disciplina l'importo e le modalità degli indennizzi.

Art. 109f cpv. 2 lett. d

² Il sistema d'informazione serve a:

- d. trasmettere statistiche nonché i dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen sulla base del regolamento (UE) 2019/1896⁸.

⁵ RS 142.20

⁶ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1^{bis}.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1^{bis}.

Art. 111a, rubrica e cpv. 2

Comunicazione di dati

² La SEM trasmette i dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen, se quest'ultima ne necessita per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 87 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1896⁹. Tale comunicazione è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

2. Decreto federale del 17 dicembre 2004¹⁰ che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

Art. 1 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Le risorse di personale messe a disposizione dalla Svizzera all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non possono andare a scapito della protezione delle frontiere nazionali.

3. Legge del 18 marzo 2005¹¹ sulle dogane

Art. 92a Competenza per gli impieghi in Svizzera

¹ Il Consiglio federale è competente per l'approvazione degli impieghi non armati alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera di esperti esteri in materia di protezione delle frontiere, della durata massima di sei mesi, convenuti annualmente con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

² L'Assemblea federale è competente per l'approvazione degli impieghi di durata superiore a sei mesi o armati. In casi urgenti il Consiglio federale può chiedere a posteriori l'approvazione dell'Assemblea federale. Consulta previamente le Commissioni della politica estera e quelle della politica di sicurezza delle due Camere e i Cantoni interessati.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1^{bis}.

¹⁰ RS 362

¹¹ RS 631.0